PARERE N. 2 del 19 gennaio 2005

MASSIMA

Un'operazione di fusione, da cui non consegue una reale ottimizzazione dell'iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, ma posta in essere, di fatto, allo scopo di usufruire delle perdite fiscali pregresse dell'incorporante – la cui attività consiste essenzialmente nella gestione di partecipazioni sociali, tra cui quelle della incorporata – presenta aspetti di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio fiscale (l'utilizzo delle menzionate passività per abbattere la base imponibile della nuova compagine), da ritenersi indebito, poiché realizzato attraverso l'aggiramento dell'obbligo, previsto dall'ordinamento tributario, di assoggettare a tassazione i redditi d'impresa prodotti.